



Città di Casorate Primo (PV)

Approvazione del Regolamento per la disciplina del mercato settimanale e per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 22 del 21.4.2009

TITOLO 1
DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I - Disposizioni generali

ART.1. OGGETTO, RIFERIMENTI NORMATIVI E DEFINIZIONI

1. Il presente Regolamento riguarda l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche, ai sensi della Legge Regionale 21 marzo 2000, n. 15 e successive modifiche intercorse.
2. Ai sensi dell'art. 1 della l.r. 15/00 s.m.i., ai fini del presente Regolamento si intendono:
 - a) per commercio su aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata su aree pubbliche, comprese quelle demaniali e le aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, siano esse attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b) per aree pubbliche, le strade, le piazze, anche di proprietà privata se gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area destinata ad uso pubblico, nonché le aree private messe a disposizione dal proprietario per l'esercizio del commercio di cui al presente Regolamento;
 - c) per posteggio, la parte di area della quale il comune abbia la disponibilità, concessa in uso ad operatore autorizzato all'esercizio del commercio, anche in forma stagionale;
 - d) per mercato, l'area di cui il comune abbia la disponibilità, composta da almeno 3 posteggi, destinata all'esercizio dell'attività commerciale e di

somministrazione di bevande per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese;

- e) per fiera la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti e in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, sulle aree pubbliche o private di cui il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche;
- f) per posteggi isolati, le aree di cui il comune abbia la disponibilità, sulle quali siano individuati fino a 2 posteggi, destinata all'esercizio dell'attività commerciale e di somministrazione di bevande per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese;
- g) per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva, per un massimo di 12 giornate annue, di un mercato già istituito, con la presenza degli operatori già concessionari di posteggio;
- h) per spunta, il complesso delle attività giornaliere di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dai concessionari di posteggio;
- i) per somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica, l'attività di vendita di prodotti alimentari effettuata unitamente alla predisposizione di attrezzature idonee a consentire il consumo immediato dei prodotti acquistati;
- j) per produttore agricolo, il soggetto che effettua la vendita dei prodotti del proprio fondo ai sensi della l. 59/63.

Capo II - Attività di commercio su aree pubbliche

Art.2. FORME DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. La Giunta Comunale, nel rispetto delle normative vigenti e del presente Regolamento, provvede ad approvare i provvedimenti di attuazione delle iniziative di commercio su aree pubbliche, nelle forme del mercato, ordinario o straordinario, della fiera o di posteggio isolato; nell'atto istitutivo delle iniziative o di modifica alle stesse, possono essere stabilite:

- a) i giorni e l'orario di svolgimento delle iniziative;
- b) la localizzazione e l'articolazione dei posteggi, comprensiva della suddivisione per settore o tipologia merceologica e della loro dislocazione, secondo esigenze di allacciamento alla rete idrica e di osservanza delle condizioni igienico-sanitarie o sulla base della diversa superficie o dei mezzi utilizzati dagli operatori;
- c) il numero dei posteggi, indicando se previsto quelli riservati agli agricoltori (in misura non superiore al 3% dei posteggi complessivamente disponibili per settore alimentare e prodotti ortofloro-frutticoli, fatti salvi gli eventuali diritti acquisiti dagli operatori già presenti alla data di approvazione del presente Regolamento), ed agli eventuali battitori.

2. Al fine di assicurare una corretta fruibilità delle attività di commercio su aree pubbliche all'interno del Centro Storico, considerate le caratteristiche della viabilità ordinaria e la scarsità di aree di sosta, in tale ambito non è ammesso l'esercizio del commercio su aree pubbliche, l'individuazione di posteggi isolati e neppure la concessione di autorizzazioni temporanee di suolo pubblico che comportino attività di commercio al minuto, se non in

coincidenza con iniziative e manifestazioni autorizzate dal Comune, e in ogni caso previa specifica valutazione di tutti gli aspetti dimensionali, localizzativi e di compatibilità viabilistica riguardanti l'attività di commercio su aree pubbliche oggetto di richiesta; sono in ogni caso fatte salve le attività in essere alla data di approvazione del presente Regolamento, come risultanti dagli atti del competente Ufficio di Polizia Locale, ed indicate nell'allegato "A" al presente Regolamento.

Art.3. AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. L'autorizzazione ad esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche può essere rilasciata per l'occupazione di posteggi o per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.

2. L'autorizzazione per posteggi in concessione decennale è rilasciata dal Funzionario Responsabile del Comune sede del posteggio ed abilita all'esercizio del commercio itinerante nell'ambito regionale; tale autorizzazione deve ritenersi automaticamente rinnovata alla scadenza del decennio previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 1 bis, l.r. 15/00, per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche. Ciascun soggetto non può essere titolare di più di due autorizzazioni riferite al medesimo mercato.

3. L'autorizzazione per il commercio itinerante è rilasciata dal Funzionario Responsabile del Comune di residenza o dove la Società ha la propria sede legale; tale autorizzazione abilita all'esercizio del commercio in forma itinerante sull'intero territorio nazionale, nonché ad effettuare la vendita al domicilio del consumatore. Ciascun soggetto non può essere titolare di più autorizzazioni per il commercio in forma itinerante, anche se rilasciate da altre Regioni.

4. L'autorizzazione al commercio su aree pubbliche può essere rilasciata a persone fisiche o società di persone (s.a.s. e s.n.c.) in possesso dei requisiti di cui all'art. 1bis, l.r. 15/00 s.m.i.; tale autorizzazione abilita ad esercitare l'attività senza limitazione alcuna nel numero dei dipendenti; il titolare dell'autorizzazione può anche non partecipare direttamente all'attività di vendita. Il possesso dei requisiti professionali per la vendita dei prodotti alimentari per le società è richiesto con riferimento al legale rappresentante

o ad altra persona specificamente preposta o delegata all'attività commerciale.

5. Le autorizzazioni sono rilasciate con riferimento ai settori merceologici alimentare e/o non alimentare, ed abilitano alla vendita dei prodotti del corrispondente settore, fatte salve le eventuali limitazioni stabilite nei provvedimenti di istituzione dei singoli posteggi, che dovranno essere riportate nell'autorizzazione rilasciata.

6. L'autorizzazione per la vendita di prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi prodotti, purché ne sia fatta annotazione sull'autorizzazione e il titolare sia in possesso dei requisiti professionali per effettuare la vendita dei prodotti alimentari di cui all'art. 1bis, c. 4, l.r. 15/00 s.m.i., e anche di quelli per l'esercizio dell'attività di somministrazione.

Art.4. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. La domanda di rilascio di autorizzazione comunale per l'occupazione di posteggi decennali deve essere presentata al Comune entro 60 gg. dalla pubblicazione dei dati concernenti il posteggio da assegnare.
2. Nella domanda, presentata in marca da bollo, l'interessato dichiara:
 - a) i dati anagrafici ed il codice fiscale
 - b) il possesso dei requisiti, morali e professionali, di cui all'art. 1bis, l.r. 15/00, s.m.i.
 - c) di non possedere più di un'autorizzazione e concessione di posteggio per il medesimo mercato
 - d) denominazione del mercato, giorno di svolgimento, caratteristiche del posteggio richiesto in concessione
 - e) il settore o i settori merceologici richiesti
3. L'autorizzazione è rilasciata in base ad una graduatoria, pubblicata entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, compilata in base ai seguenti criteri di priorità:
 - a) numero di presenze (giornate in cui l'operatore risulta presente ai fini della graduatoria di spunta, pur senza effettuare attività di vendita) sul mercato
 - b) aver conseguito un attestato di frequenza per corso di formazione di cui all'art. 1bis, c. 8, l.r. 15/00
 - c) anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese
 - d) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche, come attestata dal Registro delle Imprese.
4. Il titolo di priorità di cui al precedente comma 3, lett. a), potrà essere vantato solo dagli operatori che abbiano effettuato almeno una presenza

valida ai fini della graduatoria di spunta nel corso dei quinquennio precedente la data di presentazione della domanda di autorizzazione di cui al presente articolo.

5. A parità dei predetti titoli, vale l'ordine cronologico di consegna o spedizione della domanda.

6. Contro la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi all'Ufficio competente entro 15 gg. dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa. Su tali istanze il Funzionario Responsabile deve pronunciarsi entro il termine di 15 gg. dalla data di ricevimento dell'istanza e l'esito della pronuncia è pubblicato nel medesimo giorno.

7. L'autorizzazione e la relativa concessione di posteggio vengono rilasciate dal Funzionario Responsabile sulla base della graduatoria formata secondo le modalità sopra citate, entro il termine di 30 gg. dalla pubblicazione della stessa; in caso di revisione della graduatoria, il termine di 30 gg. decorre dalla data di pubblicazione della pronuncia di accoglimento dell'istanza.

8. La domanda di rilascio di autorizzazione per il commercio itinerante deve essere presentata al Comune dalle persone fisiche residenti o dalle Società aventi sede legale nel Comune stesso.

9. In caso di domande presentate da soggetti diversi da quelli di cui al comma precedente, il Funzionario Responsabile, accertata l'incompetenza, restituisce la domanda al mittente mediante raccomandata entro il termine di 15 gg. dalla data di ricevimento.

10. Nella domanda, in marca da bollo, l'interessato dichiara:

- a) i dati anagrafici ed il codice fiscale
- b) il possesso dei requisiti, morali e professionali, di cui all'art. 1bis, l.r. 15/00 s.m.i.
- c) il settore o i settori merceologici di attività;

d) di non possedere altra autorizzazione per il commercio itinerante.

10. L'autorizzazione è rilasciata dal Funzionario Responsabile entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della domanda.

11. L'eventuale diniego dell'autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante deve essere motivato e comunicato all'interessato entro 90 gg. dal ricevimento della domanda; trascorso tale termine la domanda si ritiene accolta.

12. L'Ufficio è tenuto ad effettuare verifica della veridicità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni sottoscritte dagli interessati su un campione pari ad almeno un terzo (33%) delle domande presentate.

13. La domanda di concessione per l'occupazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli deve essere presentata al Comune entro 60 gg. dalla pubblicazione all'albo pretorio dei dati concernenti il posteggio da assegnare.

Nella domanda, presentata in marca da bollo, l'interessato dovrà dichiarare:

- a) i dati anagrafici ed il codice fiscale
- b) il possesso dello stato di produttore agricoli ai sensi della l. 59/63
- c) di non possedere altra concessione di posteggio per il medesimo mercato
- d) giorno di svolgimento del mercato e caratteristiche del posteggio richiesto in concessione.

14. La concessione all'occupazione del posteggio, in caso di domande concorrenti, è rilasciata in base ad una graduatoria, pubblicata entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, compilata in base ai seguenti criteri di priorità:

- 1) numero di presenze (giornate in cui il produttore agricolo è risultato presente ai fini dell'assegnazione dei posteggi riservati eventualmente

non assegnati, pur senza effettuare attività di vendita) sul mercato

2) anzianità dell'attività di produttore agricolo

A parità dei predetti titoli, verrà data priorità al produttore che non risulti già titolare di concessione altra concessione all'interno del medesimo mercato; qualora vi sia ulteriore parità di condizioni, prevarrà l'ordine cronologico di consegna o spedizione della domanda.

15. Contro la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi all'Ufficio competente entro 15 gg. dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa. Su tali istanze il Funzionario Responsabile deve pronunciarsi entro il termine di 15 gg. dalla data di ricevimento dell'istanza e l'esito della pronuncia è pubblicata nel medesimo giorno.

16. La concessione di posteggio viene rilasciata dal Funzionario Responsabile sulla base della graduatoria formata secondo le modalità sopra citate, entro il termine di 30 gg. dalla pubblicazione della stessa; in caso di revisione della graduatoria, il termine di 30 gg. decorre dalla data di pubblicazione della pronuncia di accoglimento dell'istanza.

Art.5. SUBINGRESSO

1. La reintestazione dell'autorizzazione per l'occupazione di posteggi e della concessione di posteggio è effettuata dal Funzionario Responsabile del Comune sede del posteggio; la reintestazione dell'autorizzazione per il commercio itinerante è effettuata dal Funzionario Responsabile del Comune di residenza del subentrante.
2. Il subentrante in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 1bis, l.r. 15/00 s.m.i., deve presentare, entro 4 mesi dal trasferimento dell'azienda, apposita comunicazione al Comune; trasmessa tale comunicazione, può proseguire nell'esercizio dell'attività del cedente senza soluzione di continuità.
3. Il subentrante mortis causa può proseguire provvisoriamente l'attività del dante causa per il periodo di un anno.
4. Il Responsabile di Settore può concedere proroga di 30 giorni ai termini di cui ai commi precedenti per casi di comprovata necessità.
5. Nella comunicazione l'interessato dichiara:
 - a) i dati anagrafici ed il codice fiscale
 - b) il possesso dei requisiti, morali e professionali, di cui all'art. 1bis, l.r. 15/00, s.m.i.
 - c) di non possedere più di un'autorizzazione e concessione di posteggio per il medesimo mercato o di non possedere altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante, anche se rilasciata da altra Regione
 - d) estremi dell'atto di trasferimento dell'azienda o copia dell'atto stesso.
6. Il trasferimento dell'azienda comporta il trasferimento degli eventuali titoli di priorità relativi all'autorizzazione ceduta.

Art.6. REVOCA DEL POSTEGGIO PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE

1. In caso di revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, di dimensioni non inferiori a quello revocato e localizzato conformemente alle sue scelte.
2. In attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, l'interessato può proseguire l'esercizio dell'attività sul posteggio già assegnato e da revocarsi.

Art.7. MODALITÀ DI VENDITA

1. Ogni venditore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione in originale ad ogni richiesta degli incaricati comunali.

2. Inoltre, il titolare dell'autorizzazione (o il preposto alla vendita), deve essere munito della ricevuta di pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e, se necessario, per il caso di vendita di prodotti alimentari, della documentazione comprovante l'idoneità all'attività propria e di quanti altri collaborino alla vendita e della documentazione comprovante l'idoneità del banco per la vendita degli specifici prodotti alimentari esposti, ai sensi dell'Ordinanza del Ministero della Sanità 3 aprile 2002 s.m.i..

3. Per permettere una più agevole attività di controllo da parte degli organi di vigilanza, il Comune dovrà rilasciare a ciascun operatore titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche su posteggio decennale o in forma itinerante, e agli eventuali suoi dipendenti, coadiuvanti familiari o preposti alla vendita, una Carta di Esercizio nominativa nella quale siano contenuti:

- elementi di identificazione personale (dati anagrafici e codice fiscale);
- estremi dei titoli autorizzatori riferiti allo svolgimento dell'attività (numero e data di rilascio dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, giorno e orario di svolgimento del mercato o della fiera, per le autorizzazioni riferite al commercio in forma itinerante, vidimazione per presa d'atto annuale della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 2, c. 3bis, l.r. 15/00)

Art.8. DIVIETI

1. E' fatto divieto agli operatori su aree pubbliche di porre in vendita o esporre armi, esplosivi o oggetti preziosi, nonché di vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione se non in recipienti chiusi e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del T.U.L.P.S..

Art.9. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

1. Il commerciante su aree pubbliche, al momento di lasciare libero il posteggio assegnato, dovrà provvedere alla pulizia del posto stesso.
2. Per lo smaltimento dei rifiuti prodotti dovrà essere corrisposta la prevista tassa.

TITOLO II
ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Capo I - Aree mercatali

Art.10. UBICAZIONE DEL MERCATO

1. In Casorate Primo il mercato settimanale si tiene nella mattinata di giovedì, nelle aree pubbliche destinate a tale uso localizzate in C.so Europa Unita, come determinate nell'allegato B al presente Regolamento, e con i tempi, le modalità e le caratteristiche determinate nel medesimo allegato. Eventuali modificazioni all'allegato "B" "Individuazione delle aree di mercato", effettuate ai sensi delle vigenti leggi, non rappresentano modifica al presente Regolamento.

2. Gli spazi destinati allo svolgimento del mercato, ove possibile, saranno delineati con apposita segnaletica, e dovranno individuare:

- un'area riservata alla vendita da parte di commercianti;
- un'area prospiciente i banchi di vendita, destinata esclusivamente al traffico pedonale per tutta la durata dell'orario di vendita previsto dal successivo art. 11; in tale periodo, in tali spazi sarà permesso esclusivamente l'accesso a mezzi di soccorso o di pronto intervento;
- un'area riservata ai produttori agricoli diretti singoli o associati.

3. Il mercato si tiene secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Art.11. ORARIO

1. Dal momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento i commercianti su aree pubbliche, titolari di concessioni all'interno dell'area del mercato settimanale, devono occupare il proprio posteggio a partire dalle ore 6³⁰.
2. Gli operatori che utilizzano autobanchi attrezzati devono occupare il proprio posteggio con un anticipo di 15 minuti rispetto all'orario stabilito al precedente comma 1.
3. I funzionari comunali responsabili del servizio di Vigilanza sul mercato potranno stabilire, per singoli operatori, deroghe o modifiche a tali termini, anche su istanza degli interessati, tenuto conto delle caratteristiche del veicolo utilizzato dall'operatore e dalla localizzazione del posteggio occupato; le eventuali modifiche alle modalità di accesso all'area mercatale dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto all'operatore.
4. Le operazioni di vendita avranno inizio a partire dalle ore 8⁰⁰. Ogni forma di vendita dovrà cessare entro le ore 13³⁰; i posteggi dovranno essere lasciati liberi entro le ore 14⁰⁰.
5. La mancata presenza del titolare del posteggio entro le ore 8²⁰ verrà annotata sull'apposito registro degli operatori titolari di autorizzazione tenuto dalla Polizia Municipale e comporterà l'assegnazione di tale posteggio ad altro operatore secondo le modalità previste dall'art. 13 del presente Regolamento.
6. Eventuali cambiamenti apportati agli orari così definiti non costituiranno modifica del presente Regolamento.
7. Nel caso in cui la giornata di mercato dovesse coincidere con le giornate

del 25 dicembre, del 1 gennaio o della Pasqua, si potrà procedere ad anticipare la data di svolgimento del mercato al primo giorno feriale utile.

8. In caso di edizioni straordinarie del mercato, la Giunta Comunale potrà modificare l'orario di vendita rispetto a quello già indicato nel presente articolo, che verrà determinato nel provvedimento che istituisce le giornate di mercato straordinario nel rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 1, lett. b) L.R. 15/00, ovvero tra le ore 5⁰⁰ e le ore 24⁰⁰.

Art.12. VERIFICA DELLE PRESENZE

1. L'assenza degli operatori concessionari di posteggio è rilevata entro le ore 8²⁰
2. Le assenze dai posteggi dati in concessione devono essere giustificate dall'operatore entro e non oltre il termine di 15 giorni da quello nel quale si verificano.
3. Non si procede alla rilevazione delle assenze nei mercati straordinari e nei mercati che costituiscono recupero di giornate di mercato non effettuate.
4. In caso di intemperie, se l'assenza coinvolge oltre i due terzi dei concessionari di posteggio, questa non viene rilevata.

Art.13. ASSEGNAZIONE PROVVISORIA GIORNALIERA DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE VACANTI

1. I posteggi del mercato che non vengono occupati dai rispettivi titolari entro il termine di cui al precedente comma 1 dell'art. 12 potranno essere assegnati per la singola giornata ad altri soggetti in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 28, comma 1, d.lgs. 114/98, per il medesimo settore merceologico del posteggio da assegnare, che abbiano presentato domanda in carta semplice, indicante gli estremi della ditta e dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche posseduta, per partecipare all'assegnazione giornaliera; tale domanda potrà essere presentata anche nella medesima giornata in cui si presentano per la prima volta sul mercato, e dovrà essere redatta sulla base della modulistica-tipo predisposta dalla Polizia Municipale.

2. La spunta viene effettuata alle ore 8.30, e l'assegnazione avverrà secondo una graduatoria formulata dalla Polizia Municipale in base ai seguenti criteri di priorità :

- 1) numero di presenze (comprendendo sia le giornate in cui l'operatore effettua attività di vendita sia quelle in cui l'operatore risulta presente con l'attrezzatura, pur senza effettuare attività di vendita) sul mercato
- 2) anzianità dell'attività di commercio, come risultante dal Registro delle Imprese.

A parità delle predette condizioni, varrà il criterio dell'orario di arrivo presso la sede mercatale.

3. La graduatoria verrà aggiornata alla data del 31 dicembre di ogni anno solare. L'operatore interessato al rinnovo, deve riconfermare la partecipazione entro il mese di gennaio. Il rinnovo avviene con le stesse

modalità indicate per la presentazione della domanda di iscrizione nella lista; in sede di aggiornamento delle presenze maturate verranno esclusi dalla graduatoria gli operatori che nel corso dell'anno solare non abbiano partecipato alle operazioni di spunta per un numero di giorni complessivamente superiore a dodici, salvo sia stata comunicata l'assenza per giustificati motivi (malattia, gravidanza, servizio militare); ai sensi dell'art. 17, c. 3, l.r. 15/00 s.m.i, il Comune, entro 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento della Giunta Regionale attuativo della l.r. 15/00 s.m.i., provvede ad aggiornare la graduatoria di spunta mediante cancellazione dei nominativi degli operatori che, nell'arco dell'ultimo triennio, non abbiano fatto registrare almeno la metà delle presenze rispetto al totale delle giornate di effettuazione del mercato nell'arco del triennio stesso. Ai fini dell'aggiornamento della graduatoria di spunta non sono considerate le assenze che si verificano nel mese di gennaio, nel periodo compreso tra il 15 luglio e il 15 settembre, nelle giornate festive o nelle edizioni straordinarie del mercato; in caso di attività stagionale, il numero dei giorni di mancata partecipazione alle operazioni di spunta è ridotto proporzionalmente al periodo di attività; l'esclusione dalla graduatoria di spunta consegue automaticamente all'accertamento del mancato utilizzo del posteggio.

4. Al fine di assicurare il rispetto delle norme igienico sanitarie e di garantire la corretta articolazione del mercato i posteggi temporaneamente non occupati potranno essere assegnati solo ad operatori in possesso di autorizzazione per il medesimo settore merceologico del titolare dell'autorizzazione, alimentare o non alimentare; per i posteggi riservati ai produttori agricoli, in assenza di altri soggetti aventi la qualifica di produttori agricoli, il posteggio potrà essere assegnato ad operatore

autorizzato per il settore alimentare.

5. Alla domanda di ammissione alla graduatoria di spunta dovrà essere allegata la dichiarazione di non essere titolare, in altro Comune, di altra autorizzazione e concessione di posteggio per la medesima giornata e nel medesimo orario del mercato per cui si richiede l'ingresso in spunta.

6. Non potrà essere assegnata temporaneamente l'area in concessione dove si trovino strutture permanentemente ancorate al suolo di proprietà del titolare della concessione.

Art.14. SPOSTAMENTO, TRASFERIMENTO O RISTRUTTURAZIONE DEL MERCATO

1. La ristrutturazione, lo spostamento o il trasferimento in altra sede o in altro giorno lavorativo, del mercato di cui al presente Regolamento possono essere disposti dal Comune, sentiti i soggetti di cui all'art. 10 l.r. 15/00, per:

- a) motivi di pubblico interesse;
- b) cause di forza maggiore;
- c) limitazioni e vincoli viabilistici e igienico-sanitari;
- d) nel periodo in cui si svolge la Fiera “Feston da Casurà” o in ogni altro periodo nel quale l'Amministrazione ritenesse di utilizzare l'area per l'effettuazione di fiere o altre manifestazioni espositive;

2. In caso di riduzione nel numero dei posteggi, il Comune deve provvedere a comunicare alla Regione, entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento, il numero dei posteggi soppressi.

3. Qualora la ristrutturazione, lo spostamento o il trasferimento in altra sede o in altro giorno lavorativo del mercato abbiano carattere temporaneo, l'Amministrazione dovrà determinare modalità di riassegnazione dei posteggi coerenti con le caratteristiche, l'entità e la durata dell'intervento.

4. In caso di ristrutturazione, spostamento o trasferimento in altra sede o in altro giorno lavorativo del mercato con carattere permanente, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione dovrà essere effettuata sulla base una graduatoria di priorità predisposta dal competente Ufficio sulla base dei seguenti elementi:

- a) anzianità di presenza effettiva sul mercato;
- b) anzianità di presenza effettiva sul posteggio;
- c) anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
- d) compatibilità delle merceologie di vendita (alimentari e non alimentari)

e il tipo di attrezzature utilizzate per la vendita con le dimensioni e le caratteristiche dei posteggi disponibili.

5. La graduatoria di cui al comma precedente dovrà essere pubblicata e portata a conoscenza degli operatori del mercato con idonee modalità non meno di 60 gg. precedenti la data prevista per il trasferimento; contro tale graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi all'Ufficio competente entro 7 gg. dalla data di notifica della graduatoria stessa. Su tali istanze il Funzionario Responsabile deve pronunciarsi entro il termine di 5 gg. dalla data di ricevimento dell'istanza, notificando all'interessato l'esito della pronuncia; in caso di accoglimento del ricorso, l'Ufficio provvederà alla pubblicazione ed alla notificazione della nuova graduatoria con le medesime modalità già adottate.

6. Per tutto il periodo di svolgimento della Fiera "Feston da Casurà", a causa della prolungata indisponibilità dell'area abitualmente destinata al mercato, lo stesso si svolgerà nella sede occupata precedentemente, corrispondente alle aree stradali individuate lungo la Via Kennedy e in C.so Europa Unita, con assegnazione dei posteggi secondo la disposizione dei banchi già utilizzata precedentemente.

7. Nel caso in cui la giornata di mercato dovesse coincidere con quella deliberata per lo svolgimento di altra fiera nello stesso sito, e non fossero disponibili aree sufficienti a permettere l'esercizio congiunto delle due manifestazioni, il Funzionario Responsabile, sentiti i soggetti di cui all'art. 10 l.r. 15/00, potrà disporre il recupero del mercato in altra data.

Art.15. MODIFICAZIONE DEL POSTEGGIO

1. Gli operatori già titolari di autorizzazione possono presentare all'Ufficio competente apposita istanza di assegnazione di altro posteggio libero nel medesimo mercato per cui il Comune non abbia ancora provveduto ad attivare le procedure di assegnazione di cui all'art. 4 del presente Regolamento, contenente dichiarazione di rinuncia al posteggio di cui l'interessato è già titolare in caso di accoglimento dell'istanza.
2. Il Funzionario Responsabile, verificata la compatibilità del settore merceologico (alimentare o non alimentare) dell'autorizzazione dell'istante e del tipo di attrezzature utilizzate per la vendita con le dimensioni e le caratteristiche del posteggio disponibile, dispone la concessione del posteggio richiesto e la contestuale revoca del posteggio di cui l'interessato è già titolare.
3. Operatori già titolari di autorizzazione possono presentare all'Ufficio competente apposita istanza, anche congiunta, di scambio reciproco del posteggio.
4. Il Funzionario Responsabile, verificata la reciproca compatibilità del settore merceologico (alimentare o non alimentare) e del tipo di attrezzature utilizzate per la vendita da ciascun operatore con le dimensioni e le caratteristiche dei posteggi interessati, dispone lo scambio delle concessioni di posteggio.
5. Le domande di ampliamento della superficie del posteggio in concessione presentate da operatori proprietari di autobanchi attrezzati, dovranno essere accolte qualora il posteggio di cui è titolare l'operatore stesso sia contiguo ad altro posteggio libero, e qualora sia possibile operare una riduzione della superficie già occupata dal posteggio attualmente

libero, purché tale riduzione non porti lo stesso ad avere dimensioni inferiori a 7 x 5 ml (se già non inferiori a tali limiti), e comunque una superficie complessiva minore di 35 mq; inoltre la distanza fra i due posteggi non dovrà ad essere inferiore a 0,5 ml.

6. Le domande di cui al comma 1 e al comma 3 trasmesse da operatori che abbiano già presentato, al fine di poter utilizzare autobanchi attrezzati, domanda di ampliamento della superficie del posteggio che non sia stato possibile accogliere, dovranno essere esaminate prioritariamente in caso di presenza di più domande concorrenti.

Capo II - Fiere

Art.16. ISTITUZIONE DELLE FIERE

1. Le fiere vengono istituite con le procedure di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
2. Nel provvedimento di istituzione della singola fiera, verranno stabilite:
 - a) le aree destinate alla fiera, il numero e la tipologia dei singoli posteggi;
 - b) gli orari della fiera;
 - c) i termini di presentazione delle domande e di pubblicazione della graduatoria di assegnazione;
 - d) ogni altra disposizione particolare (specializzazioni, domande pluriennali, ecc.) relativa al funzionamento della fiera stessa.
3. Se non diversamente disciplinato nel provvedimento di istituzione, alle fiere si applicheranno le norme del presente Regolamento, comprese quelle relative alle autorizzazioni per posteggi decennali, purché compatibili.

Art.17. ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NELLE FIERE

1. L'assegnazione dei posteggi nelle fiere ha valore decennale con utilizzo limitato ai giorni di svolgimento della fiera.
2. A ciascun soggetto possono essere concessi un massimo di 2 posteggi nell'ambito della medesima fiera.
3. Il posteggio è concesso con riferimento ai settori merceologici alimentare e/o non alimentare, oppure, in caso di fiera specializzata, con riferimento alle tipologie ammesse, come indicate nel provvedimento istitutivo della fiera.

Art.18. DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI POSTEGGIO NELLA FIERA

1. La domanda di assegnazione di posteggio in una fiera deve essere presentata al Comune entro il periodo determinato dall'Amministrazione stessa nel provvedimento di istituzione della fiera.

2. Nella domanda, presentata in marca da bollo, l'interessato dichiara:

- a) i dati anagrafici ed il codice fiscale
- b) gli estremi (numero, data ed ente che ha provveduto al rilascio) dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggio decennale o per in forma itinerante;
- c) denominazione della fiera, giorno di svolgimento;
- d) il settore, i settori o le tipologie merceologiche di cui l'interessato intende effettuare la vendita;
- e) le dimensioni del posteggio richiesto, a partire dalle caratteristiche dell'attrezzatura utilizzata per svolgere l'attività di vendita;

3. Il posteggio nella singola fiera è assegnato in base ad una graduatoria, pubblicata nel termine previsto dal provvedimento di istituzione della fiera, compilata in base ai seguenti criteri di priorità:

- 1) maggior numero di presenze effettive (ovvero di giorni in cui l'operatore ha potuto effettuare l'attività di vendita) nella fiera;
- 2) maggior numero di presenze (ovvero di giorni in cui l'operatore risultava in graduatoria e, pur essendosi presentato, non ha potuto esercitare attività di vendita) nella fiera;
- 3) anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese.

4. A parità dei predetti titoli, vale l'ordine cronologico di consegna o spedizione della domanda.

5. Al fine di permettere una verifica dei titoli di priorità vantati dai

richiedenti i posteggi, i funzionari comunali responsabili del servizio di vigilanza, dovranno predisporre apposito verbale delle operazioni di assegnazione dei posteggi, per attestare le presenze degli operatori o dei loro danti causa. Nelle fiere di durata fino a due giornate è obbligatoria la presenza per l'intera manifestazione; nelle fiere di durata superiore a due giorni è ritenuto assente l'operatore che utilizzi il posteggio per un periodo di tempo inferiore ai due terzi della durata di ogni singola edizione.

Capo III - Posteggi isolati

Art.19. ISTITUZIONE E ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. I posteggi isolati vengono istituiti con le procedure di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
2. Nel provvedimento di cui al comma precedente verranno stabilite:
 - a) le dimensioni e il settore merceologico o la tipologia di ciascun singolo posteggio;
 - b) le modalità e i termini di presentazione delle domande e di pubblicazione della graduatoria di assegnazione;
 - c) ogni altra disposizione particolare (specializzazioni, carattere stagionale, ecc.) relativa all'esercizio dell'attività di vendita sul posteggio stesso.
3. Se non diversamente disciplinato nel provvedimento di istituzione, ai posteggi isolati si applicheranno le norme del presente Regolamento purché compatibili.

Capo IV - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

Art. 20. DISPOSIZIONI PER I COMMERCianti ITINERANTI

1. Il commercio ambulante itinerante può essere esercitato dai titolari delle autorizzazioni di cui agli art. 5 e 6, l.r. 15/00 s.m.i., l'art. 2, c. 4 e 5, o dagli agricoltori che esercitano la vendita dei propri prodotti ai sensi della legge 59/63 e successive modificazioni ed integrazioni, su qualsiasi area pubblica o di cui il Comune abbia la disponibilità.

2. La sosta in un determinato punto non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico sanitarie; per tempo strettamente necessario si intende un periodo comunque non superiore, complessivamente, a due ore, durante il quale l'esercente allestisce il mezzo mobile ed effettua le operazioni di vendita propriamente dette. E' fatto altresì divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 mt da altro operatore itinerante.

3. L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. b), d.lgs. 114/98 permette anche la vendita al domicilio dei consumatori, nonché nei locali ove questi si trovino per motivi di lavoro, studio, cura, trattenimento o svago, nel rispetto delle prescrizioni in materia di tesserino di riconoscimento necessario per gli eventuali incaricati alla vendita determinate dall'art. 19 del d.lgs. 114/98.

4. L'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante non sarà ammessa nei giorni e nelle ore nelle quali si svolgono i mercati e le fiere oggetto del presente Regolamento per un'area ricompresa entro un chilometro dall'area di mercato o fiera e comunque all'interno del

perimetro del Centro Storico come individuato dai vigenti strumenti urbanistici o dalle diverse disposizioni attuative del presente Regolamento che il Comune ritenesse di approvare.

5. Le aree del Comune nelle quali il commercio ambulante itinerante è vietato per motivi viabilistici, igienico sanitario o di pubblica utilità, sono quelle nelle quali dovrà essere limitato o escluso in funzione della tutela di siti particolare valore archeologico, storico, artistico, ambientale, e nell'area cimiteriale.

6. Ai sensi dell'Ordinanza del Ministero della Sanità 3 aprile 2002, è vietato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante di molluschi bivalvi vivi e funghi freschi allo stato sfuso.

TITOLO III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art.21. PLATEATICO

1. Gli Organi competenti ai sensi del d.lgs. 267/00 (T.U.E.L.) determinano misura, modalità e termini di pagamento del canone cosap per l'occupazione di aree pubbliche sulla base delle disposizioni nazionali e/o regionali in materia.
2. L'importo del canone di occupazione del suolo pubblico è determinato in ragione della superficie di vendita assegnata a ciascun ambulante; alla denuncia e al versamento del canone di cui al precedente comma 1 gli operatori dovranno provvedere con le modalità di cui al Regolamento Comunale.
3. Per il caso di occupazione temporanea di cui all'art. 13 del presente Regolamento, dovrà essere corrisposto il canone relativo all'intero posteggio temporaneamente assegnato.
4. In caso di utilizzo di coperture e tendaggi la cui sagoma a terra ecceda di oltre 20 cm le dimensioni del posteggio assegnato, dovrà essere corrisposto il canone di occupazione soprasuolo previsto sulla base dei provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo; è in ogni caso vietato utilizzare per esporre le merci in vendita coperture e tendaggi il cui ingombro ecceda le dimensioni del posteggio assegnato, come pure porre a terra merci che vadano ad occupare spazi esterni al posteggio assegnato.

Art.22. NORME IGIENICO-SANITARIE

1. I commercianti su aree pubbliche presenti sul mercato debbono osservare, nell'esercizio delle loro attività, le norme previste dalle leggi sanitarie e dei regolamenti comunali di igiene in materia di vendita di prodotti alimentari e non alimentari nonché di somministrazione di alimenti e bevande.

2. Le modalità e le caratteristiche dell'attrezzatura, ed in particolare dei negozi mobili e dei banchi temporanei, destinati alla vendita di prodotti alimentari, dovranno essere quelle previste con Ordinanza del Ministero della Sanità 3 aprile 2002 e eventuali successive modificazioni.

3. Il commercio di articoli deperibili, di carni fresche e di prodotti ittici esercitato su aree pubbliche è subordinato alla presenza, nel posteggio assegnato, delle idonee allacciature alla rete elettrica, idrica e fognaria, oppure all'idoneità del veicolo utilizzato secondo le prescrizioni previste con Ordinanza del Ministero della Sanità 3 aprile 2002.

Art.23. PUBBLICITA' DEI PREZZI

1. Le merci esposte sui banchi di vendita debbono recare in modo chiaro e ben visibile l'indicazione del prezzo di vendita.
2. Quando siano esposti insieme più esemplari anche non identici ma dello stesso valore, di un articolo normalmente venduto ad unità, è sufficiente l'apposizione su uno di essi di un unico cartellino contenente l'indicazione del prezzo.

Art.24. SANZIONI

1. Ai sensi dell'art. 8, c. 4bis, l.r. 15/00, è punito con sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra 1.500,00 euro e 10.000,00 euro, e con la confisca delle attrezzature e delle merci poste in vendita chiunque effettui l'esercizio del commercio su aree pubbliche:

- a) senza l'autorizzazione prescritta;
- b) fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione (si intende territorio diverso da quello per cui si è autorizzati anche vendere in posteggi diversi da quelli indicati sull'autorizzazione posseduta);
- c) senza il nulla osta o il permesso del soggetto proprietario nei casi di cui all'art. 2, c. 6 quinquies, l.r. 15/00 s.m.i..

2. Non può comunque essere confiscato il veicolo utilizzato per il trasporto delle merci poste in vendita.

3. Per ogni violazione ai divieti ed alle limitazioni stabilite dal presente Regolamento e dalle altre deliberazioni del Comune in materia di commercio su aree pubbliche, comprensivo dell'ampliamento abusivo della superficie autorizzata per il posteggio inferiore ad un terzo e del mancato rispetto degli orari previsti dal presente Regolamento, nonché per le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 20, c. , 4 e 5, del presente Regolamento (sosta in un determinato punto per un periodo superiore alle due ore o per più volte nell'arco della medesima giornata, utilizzo di banchi a terra o merce posizionata sul terreno, vendita effettuata a meno di 250 mt da altro operatore itinerante, esercizio del commercio itinerante negli orari o nelle aree nelle quali è inibito, è prevista la sanzione da 500,00 euro a un massimo di 3.000,00 euro ai sensi dell'art. 8, c. 4ter, l.r. 15/00 s.m.i.; la procedura di accertamento e contestazione delle violazioni è disciplinata

dall'art. 17, l. 24 novembre 1981, n. 689.

4. L'autorizzazione è revocata:

- a) se il titolare non inizia l'attività nei termini di cui all'art. 2, c. 3bis, l.r. 15/00 s.m.i., entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità
- b) se nel corso dell'anno solare non utilizza il posteggio per più di dodici giorni, salvo sia stata comunicata l'assenza per giustificati motivi (malattia, gravidanza, servizio militare); in caso di attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo è ridotto proporzionalmente al periodo di attività; la revoca consegue automaticamente all'accertamento del mancato utilizzo del posteggio, e deve essere immediatamente comunicata all'interessato;
- c) per il commercio itinerante, se l'operatore sospende l'attività per oltre 1 anno, salvo proroga di ulteriori 3 mesi per comprovata necessità
- d) se il titolare perde i requisiti di cui all'art. 1bis l.r. 15/00 s.m.i., oppure non risulti in possesso degli elementi di cui all'art. 2, c. 3bis, l.r. 15/00 s.m.i., oppure non possa esibire le autorizzazioni in originale come richiesto dall'art. 2, c. 6quater, l.r. 15/00 s.m.i.;
- e) qualora non venga presentata comunicazione di reintestazione entro un anno dal decesso del titolare;
- f) per mancato utilizzo del posteggio nella fiera per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste nel triennio successivo a quello di effettuazione della fiera.

5. Ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2, l.r. 15/00 s.m.i., l'autorizzazione è sospesa, per un periodo non superiore ai 20 gg., in caso di recidiva (ovvero se l'operatore ha commesso per 2 volte in un anno la medesima violazione, anche se ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione) o delle seguenti violazioni:

- a) mancato rispetto delle disposizioni riguardanti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali
- b) ampliamento abusivo della superficie autorizzata per il posteggio superiore ad un terzo
- c) danneggiamento della sede stradale, dell'arredo urbano o del patrimonio arboreo.

6. In caso di sospensione l'interessato dovrà procedere al deposito dell'originale del titolo autorizzatorio presso l'Ufficio Vigilanza Urbana per tutto il periodo di sospensione.

7. Sono causa della decadenza della concessione autorizzatoria il mancato versamento del canone di concessione stabilito, Cosap, e di eventuali ulteriori diritti dovuti nei termini e con le modalità previste dagli specifici regolamenti.

8. Il rilascio dell'autorizzazione comporterà, oltre al pagamento del canone occupazione aree e spazi pubblici, il pagamento delle rispettive utenze di energia elettrica e acquedotto, se richieste ed utilizzate, quantificate secondo il consumo e applicando le tariffe vigenti.

Art. 25. PAGAMENTO DELLA COSAP (CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO) E DELLA TIA (TASSA DI SMALTIMENTO RIFIUTI)

1. Il Consiglio Comunale determina la misura, le modalità ed i termini di pagamento del canone di occupazione suolo pubblico e della tassa di smaltimento dei rifiuti sulla base delle disposizioni vigenti in materia.
2. L'importo della COSAP è determinato in ragione della superficie del posteggio, incluso lo spazio consentito per la copertura dello stesso. L'importo della TIA è calcolato in base alla superficie del posteggio ed alla categoria merceologica.
3. I tributi sono riscossi dal Comune mediante bollettino postale. In ogni caso, l'operatore è tenuto al pagamento degli importi secondo le modalità stabilite dal Regolamento comunale vigente in materia o contenute nell'atto di concessione.
4. Gli operatori che non sono titolari di concessioni di posteggio (spuntisti) provvedono al pagamento delle tasse di volta in volta.
5. Nessun rimborso è dovuto nel caso di mancata occupazione del posteggio, salvo i casi in cui l'impedimento è imputabile all'Amministrazione.

Art.26. COMMISSIONE DI MERCATO

1. E' facoltà del Sindaco istituire, presso ogni mercato, una Commissione consultiva di mercato composta da tre rappresentanti eletti dagli operatori titolari di posteggi. La presentazione della lista dei candidati avviene entro 120 giorni dall'approvazione del Regolamento del Mercato e tale comunicazione deve pervenire all'Ufficio Commercio. L'Ufficio Commercio accerta che i candidati siano titolari di regolare Autorizzazione al commercio su aree pubbliche e di concessione di posteggio nel mercato.

2. Vengono altresì chiamati a far parte della Commissione un rappresentante delle Associazioni dei Consumatori e due rappresentanti delle Imprese Commerciali su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello provinciale.

3. La Commissione ha il compito di :

- Formulare proposte all'Amministrazione Comunale in ordine alla soluzione di problemi riguardanti la gestione del mercato;
- Esprimere osservazioni su proposte di spostamento, ristrutturazione, ampliamento o riorganizzazione del mercato stesso;
- Formulare osservazioni all'Amministrazione Comunale in sede di predisposizione delle graduatorie per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati.

4. La Commissione viene convocata dall'Assessore al Commercio o dal Responsabile competente, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione.

5. Se istituita, la Commissione è sentita in riferimento:

- a) Alla programmazione dell'attività;
- b) Alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree

da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi ;

- c) Alla istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;
- d) Alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
- e) Alla predisposizione dei regolamenti comunali e delle deliberazioni regionali e comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche.

6. Qualora la Commissione non sia istituita, il Comune sente obbligatoriamente le Associazioni dei Consumatori e delle Imprese Commerciali su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello provinciale sulle questioni di cui al precedente comma 5.

Art.27. ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte degli organi competenti.